COMUNE DI SAN GIOVANNI DI GERACE

www.comune.sangiovannidigerace.rc.it

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero	*Data*	*Oggetto:*
33	**29-12-2022**	**APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE POSSEDUTE ANNO 2022 PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **16:15**, convocato nelle forme di legge, si è riunito presso il palazzo municipale, in seduta **Pubblica**, sotto la presidenza del Sindaco, Giovanni Antonio Pittari, in **sessione Straordinaria** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Nome e Cognome	P/A
Dominello Giuseppe	**A**
Pittari Giovanni Antonio	**P**
Alì William Graziano	**P**
Prudenzini Vincenzo	**P**
Spina Ylenia	**P**
Papandrea Salvatore Francesco	**P**
Prudenzini Graziano Francesco	**A**
Galluzzo Francesco	**A**
Nigro Erika	**P**
Fuda Gianluca	**A**
Femia Francesca	**A**

Presenti n. 6 – Assenti n. 5

Assiste il Segretario Comunale Giulio Agamennone.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nessun altro consigliere chiedendo di intervenire il Presidente dichiara chiusa la discussione e invita i presenti a deliberare sulla proposta in argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU),

prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
il legislatore, con l'art. 1, comma 723, della Legge n. 145/2018 ("*Legge di bilancio 2019*") che ha introdotto il comma 5-*bis* all'art. 24 del Dlgs. n. 175/2016, è intervenuto sulla disciplina delle Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche al fine di attenuare la portata di alcuni obblighi concernenti, in particolare, la revisione delle partecipazioni detenute, concedendo un più ampio lasso temporale per la regolarizzazione delle suddette partecipazioni;
se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi si ha la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il T.U. prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro e che, per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati de cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Tenuto conto, inoltre, che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 19/10/2017 con deliberazione del Consiglio comunale n. 35/2017;
- con deliberazione C.C. n. 5/2019 è stata approvata la "revisione ordinaria" relativa all'anno 2018 (partecipazioni possedute al 31.12.2017);

- con deliberazione C.C. n. 3/2020 è stata approvata la "revisione ordinaria" relativa all'anno 2019 (partecipazioni possedute al 31.12.2018);
- con deliberazione C.C. n. 2/2021 è stata approvata la "revisione ordinaria" relativa all'anno 2020 (partecipazioni possedute al 31.12.2019);
- con deliberazione C.C. n. 6/2022 è stata approvata la "revisione ordinaria" relativa all'anno 2021 (partecipazioni possedute al 31.12.2020);
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto il Comune di San Giovanni di Gerace, alla data del 31/12/2021, risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

N.	SOCIETA'	TIPO DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	Diretta	0,05%
2	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	Indiretta	2,85%
3	LOCRIDE SVILUPPO S.C.R.L.-AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA LOCRIDE	Diretta	16,67%

Viste le Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che dispone che i Comuni, annualmente, devono effettuare la revisione periodica delle partecipazioni possedute;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo n. 175/2016, l'ufficio finanziario ha predisposto il **Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute – Anno 2022 (partecipazioni possedute al 31/12/2021),** allegato al presente atto (**Allegato A**) per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il citato Piano aggiorna il quadro delle partecipazioni dell'Ente alla data del 31.12.2021;

Ritenuto il Piano, in attuazione dell'art. 20 del TU, meritevole di approvazione;

PROPONE DI DELIBERAE

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. **di approvare** il **Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute – Anno 2022**, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);

3. **di dare atto** che il citato Piano aggiorna il quadro delle partecipazioni dell'Ente alla data del 31.12.2022;

4. **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

5. **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

Inoltre, il Consiglio comunale, valutata l'urgenza di concludere il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con ____voti favorevoli, _____ voto contrario e
_____ consigliere astenuto:

IL PRESIDENTE
F.to Pittari Giovanni Antonio
(Sottoscritto nell'originale con firma digitale)

IL Segretario Comunale
F.to Giulio Agamennone
(Sottoscritto nell'originale con firma digitale)